

Autotrasporto: tornano le tariffe minime?



Carissimi Soci, numerose e importanti novità stanno per essere introdotte nel settore dell'autotrasporto, a seguito dei lavori del "Tavolo di confronto" Governo – Autotrasporto – Comittenza, a fronte del quale è stato varato un pacchetto di modifiche normative che dovrebbero essere introdotte, a breve, attraverso l'emanazione di un apposito decreto-legge.

In considerazione dell'importanza delle modifiche preannunciate, e delle numerose sollecitazioni pervenute a tale proposito dalle aziende associate, l'Associazione intende realizzare, subito dopo la pausa estiva, un opuscolo di sintesi (analogo alle "Istruzioni per l'uso" predisposte per l'IVA ridotta e le detrazioni 36% e 55%) dedicato ai principali aspetti dei nuovi provvedimenti, tenendo conto delle specificità del Settore, e dei problemi legati alla contrattualistica ed alla prevenzione di possibili contenziosi con i vettori. L'aspetto più rilevante dei nuovi accordi dovrebbe riguardare, fra l'altro, la reintroduzione di tariffe minime, un sostanziale "ritorno al 2006", anno in cui erano state abrogate le cosiddette "tariffe a forcella", in favore della libera contrattazione dei prezzi tra committenti e vettori. Il 16 luglio il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che demanda a singoli accordi di settore la definizione dei costi minimi, vincolanti per tutti i contratti scritti e verbali. In assenza di intese sottoscritte entro nove mesi dall'entrata in vigore del decreto, i costi verrebbero fissati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto della Consulta, che dovrebbe essere istituito entro la fine di luglio. Non sono mancate le reazioni negative, tra cui quella di

Antonio Caticalà, Presidente dell'Antitrust che si è esplicitamente opposto ad una eventuale ratifica della decisione governativa, evidenziandone gli aspetti "anticorrenziali", mentre il Sottosegretario alle Infrastrutture Giachino ha puntualizzato che in realtà "la norma sui costi minimi non ha nulla a che vedere con l'introduzione di tariffe obbligatorie, poiché rimette all'assoluta libertà negoziale delle parti la contrattazione delle voci che costituiscono il margine di profitto". Il rischio che l'adozione del provvedimento possa comunque prestare il fianco a istruttorie e sanzioni da parte dell'Antitrust è stato peraltro paventato dalla stessa Confindustria. In attesa di poter comunicare l'effettiva definitiva approvazione del decreto e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, riteniamo opportuno riportare di seguito, in estrema sintesi, i contenuti degli accordi definiti dal "Tavolo di confronto", che dovrebbero, come sopra anticipato, essere recepiti nel nuovo decreto.

Costi minimi: Con una modifica al comma 4, dell'articolo 83-bis, della legge 133/2008, viene previsto che anche nei contratti di trasporto stipulati in forma scritta (ai sensi articolo 6, del Decreto 286) l'corrispettivi dovranno rispettare i costi minimi di esercizio a garanzia dei parametri di sicurezza.

Detti costi minimi verranno individuati nell'ambito degli accordi volontari di settore (tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'Autotrasporto e la Logistica di cui al comma 16 dell'art. 83 bis della legge 133/2008, e le organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto) che dovranno essere stipulati entro 9 mesi

dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali accordi potranno, in caso di contratti di durata o quantità garantite, prevedere deroghe all'applicazione dei costi minimi di esercizio, nonché alle norme in materia di responsabilità condivisa, scheda di trasporto e anche per l'azione diretta del vettore. Qualora gli accordi volontari non fossero conclusi nell'ambito del richiamato termine di "moratoria" di 9 mesi, alla determinazione dei costi minimi provvederà il già citato Osservatorio, entro i successivi 30 giorni. Decorso anche quest'ultimo termine, si applicheranno ai contratti scritti le stesse disposizioni fissate per i contratti non scritti dai commi 6 e 7 del medesimo articolo 83-bis, ai soli fini della determinazione del corrispettivo. Con altri tre commi, aggiuntivi rispetto al descritto comma 4, si prevede, inoltre, che:

- se nella fattura di trasporto sarà indicato un importo inferiore a quello dei citati costi minimi, il vettore avrà un anno di tempo per richiedere il pagamento della differenza, salvo diversa pattuizione, basata su accordo volontario di settore;
- le disposizioni sui costi minimi non si applicheranno ai contratti scritti (ai sensi articolo 6, del Decreto 286) relativi a prestazioni rientranti nel limite di 100 km. giornalieri, fatte salve le diverse pattuizioni basate su accordo volontario di settore;
- alla conclusione del contratto, il vettore dovrà fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali (DURC) di data non anteriore a 3 mesi, da cui risulti il regolare versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

Tempi di pagamento: Con una modifica ai commi 12 e 13 del citato articolo 83-bis viene stabilito che il pagamento del corrispettivo di trasporto dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di emissione della fattura (che il vettore ha l'obbligo di emettere entro la fine del mese di svolgimento dei trasporti).

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. arch. Gianni Mari

(continua a pag. 2)



Chiusura estiva

Vi comunichiamo che gli uffici dell'Associazione rimarranno chiusi dal **7 al 15 agosto p.v.**; anche "ANGAISA INFORMA" interrompe le pubblicazioni in occasione della pausa estiva: il numero 265 uscirà il prossimo 30 agosto.

Trascorso inutilmente il termine massimo di pagamento, il vettore ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora. Se il mancato pagamento oltrepassa i 90 giorni, al committente si applicano anche le sanzioni di cui al comma 14 (esclusione di un anno dai benefici fiscali e previdenziali, esclusione di 6 mesi dall'affidamento pubblico della fornitura di beni o servizi). Tali disposizioni potranno essere derogate soltanto attraverso diverse pattuizioni tra le parti, basate su Accordi volontari di settore tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'Autotrasporto e la Logistica, di cui al comma 16 dell'art. 83 bis della legge 133/2008, e le organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto.

Tempi di carico e scarico: Si propone di aggiungere l'articolo 6-bis, al Decreto Legislativo 286/2005, stabilendo che il tempo di attesa del vettore al carico, così come allo scarico, non potrà essere superiore a 2 ore.

Superati tali tempi, sarà dovuto al vettore un indennizzo per ogni ora o frazione di ora di ritardo, che l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, da costituirsi nell'ambito della Consulta Generale per l'Autotrasporto dovrà determinare in funzione del costo orario del lavoro e del fermo del veicolo. L'indennizzo, previsto sia in caso di contratto scritto che non scritto, sarà pagato al vettore da parte del committente, che a sua volta, avrà diritto di rivalsa sul titolare del luogo di carico o di scarico. Accordi volontari di settore tra le organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'Autotrasporto e la Logistica di cui al comma 16 dell'art. 83 bis della legge 133/2008, e organizzazioni associative di utenti dei servizi di trasporto potranno dettare disposizioni diverse e derogatorie rispetto alla disciplina esposta. Un decreto dirigenziale, inoltre, preciserà le modalità applicative della stessa.

Corresponsabilità vettore-committente: Viene chiarito, con la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'articolo 7 del Decreto 286/05, che in caso di trasporto effettuato sulla base di un contratto non scritto (cioè senza gli elementi dell'articolo 6 del citato decreto), le istruzioni sulla corretta esecuzione del trasporto dovranno trovarsi a bordo del mezzo, contenute all'interno della scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o allegata a quella ad essa equipollente. In caso di loro assenza, scatterà la corresponsabilità del vettore e del committente, qualora il conducente del veicolo dovesse compiere violazioni delle norme sulla sicurezza stradale, relative ai limiti di velocità ed ai tempi di guida e di riposo. Il committente sarà, inoltre, tenuto ad indicare, nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente, il numero di iscrizione del vettore all'albo degli autotrasportatori, a pena di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro. In caso di documentazione equipollente (ad es. la CMR, il documento doganale, ecc...), il committente dovrà allegare una dichiarazione scritta in cui affermi di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione, da cui risulti il citato numero di iscrizione. Una analoga modifica viene proposta all'articolo 7-bis

del D.Lgs 286/2005 (scheda di trasporto), per recepire l'obbligo di indicare il numero di iscrizione all'albo nella scheda di trasporto o nella documentazione equivalente o in allegato a quella equipollente. Sulla procedura di accertamento delle responsabilità condivise viene stabilito, con l'intera sostituzione dell'articolo 8 del Decreto Legislativo 286, che questo sarà effettuato direttamente su strada da parte dell'organo accertatore che ha contestato la violazione al conducente. Tale organo potrà infatti verificare subito il contenuto delle istruzioni per l'esecuzione del trasporto e stabilire la loro compatibilità con il rispetto della norma violata. Solo in caso di contratto scritto (ai sensi dell'articolo 6, del decreto 286), qualora esso non si troverà a bordo del mezzo, ma vi sarà una dichiarazione scritta che ne attesterà l'esistenza (sottoscritta dal vettore o dal committente), l'organo accertatore potrà richiedere la sua successiva esibizione. Una volta entrato in possesso di tale contratto (da produrre nei 30 giorni dalla richiesta), l'organo accertatore potrà verificare la sussistenza di eventuali responsabilità nei confronti del committente e del vettore, applicando loro le sanzioni. Le sanzioni verranno applicate anche in caso di mancata produzione del contratto nei termini fissati dalla richiesta.

Azione diretta: Per garantire il pagamento del corrispettivo al sub-vettore viene stabilito che quest'ultimo avrà la possibilità di agire in giudizio per il mancato pagamento della prestazione di trasporto direttamente nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto. Quest'ultima disposizione troverà attuazione solo dopo un anno dalla sua entrata in vigore della norma e potrà essere derogata, esclusivamente, mediante accordi volontari di settore.

Gestione dei pallets: Si prevede che il vettore, al termine dell'operazione di trasporto, non avrà nessuno obbligo automatico di gestione e di restituzione dei pallets utilizzati (cioè degli imballaggi o delle unità di carico o movimentazione della merce). Se il committente e il destinatario della merce si accorderanno per la riconsegna dei pallets, il vettore non risponderà del rifiuto di restituzione da parte del destinatario (nemmeno in caso di restituzione di pallets di qualità o numero inferiore rispetto a quanto concordato). Il vettore avrà comunque diritto ad un compenso per ogni prestazione accessoria eseguita.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

Protocollo di intesa Centro Coordinamento RAEE, Comuni e Organizzazioni Commercio

Il 24 giugno scorso è stato firmato il Protocollo di Intesa tra Centro di Coordinamento RAEE, Associazione Nazionale Comuni Italiani e Organizzazioni della distribuzione, che contribuisce alla realizzazione di un sistema efficiente tra tutti i soggetti coinvolti per la gestione dei

RAEE conferiti dai consumatori presso i punti vendita al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura dello stesso tipo. Si ricorda che il cd ritiro "uno contro uno" è diventato operativo a partire dal 18 giugno 2010. Si tratta del sistema disegnato dal Dlgs 151/2005, il quale impone ai distributori di assicurare "al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura usata". Tale disposizione è stata attuata dal Dm 8 marzo 2010, n. 65, recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, ed entrato in vigore il 19 maggio 2010. Nel corso della conferenza stampa sono stati illustrati tutti i dettagli dell'accordo e le novità per cittadini, commercianti e Comuni. I Comuni o i Soggetti da essi delegati alla gestione dei Centri di Raccolta comunali che dispongono di strutture idonee, nell'ambito delle proprie disponibilità di risorse umane, finanziarie e strumentali, indicano al Centro di Coordinamento RAEE, tramite l'apposito portale web (www.cdcrree.it), quali Centri di Raccolta, per idonea potenzialità e organizzazione logistica in relazione ai diversi raggruppamenti previsti dal D.M. 185/07, risultano sufficientemente strutturati e attrezzati per ricevere i RAEE domestici conferiti dai Distributori, suddivisi nei raggruppamenti e secondo le possibili modalità di accesso e conferimento. Tali modalità prevedono che l'accesso ai Centri di Raccolta da parte dei Punti Vendita o dei Luoghi di Raggruppamento della Distribuzione (identificati in base al proprio Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento) venga distinto in base al quantitativo conferito al singolo CdR in un unico conferimento giornaliero:

- Piccolo Conferitore**, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: conferimento giornaliero fino a 200 kg, o comunque non oltre quattro pezzi se di peso superiore a 200 kg complessivi;
- Grande Conferitore**, identificato in base a Codice Fiscale e indirizzo del Punto Vendita o Luogo di Raggruppamento: tutti i casi che non rientrano nel punto a). Il Grande Conferitore che debba conferire la quantità di cui al punto a) potrà farlo alle condizioni sottoesposte (senza prenotazione) esclusivamente presso i CdR prescelti.

La Distribuzione accede al portale web del CdC RAEE per l'individuazione dei CdR che possano erogare il servizio alla Distribuzione stessa. Il CdC RAEE indicherà la mappatura e le caratteristiche dei CdR che hanno manifestato la propria disponibilità ai Piccoli Conferitori oppure ai Grandi Conferitori; tali CdR saranno primariamente quelli presso cui possono conferire i cittadini del Comune in cui ha sede la Distribuzione stessa o i cittadini di altri comuni conferenti al CdR, in virtù di accordi convenzionali in essere fra CdR e Co-

muni conferenti, stipulati ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) del d.Lgs. 151/2005. Salvo diverse intese a livello territoriale, il Grande Conferitore dovrà prenotare il conferimento presso il CdR al quale intenderà conferire. Nel caso in cui il CdR in questione non possa erogare il servizio richiesto, il Distributore potrà conferire, sempre previa prenotazione, ad uno dei CdR alternativi prescelti, nel rispetto delle regole del Protocollo. Con l'obiettivo di favorire la gestione dei flussi di RAEE conferiti dalla Distribuzione con origine territoriale differente dal luogo di destinazione - anche considerando che i rifiuti conferiti dai consumatori ai sensi del D.M. 65/2010 vengono raggruppati dai Distributori indipendentemente dal luogo di domicilio dei consumatori stessi - i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Protocollo di Intesa e dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.Lgs. 151/2005, assicurano tramite i propri CdR e con le modalità descritte precedentemente, il ritiro gratuito dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Punti Vendita e dai Luoghi di Raggruppamento dei Distributori siti sul proprio territorio comunale o ubicati in altri Comuni rispetto a quello dove avviene il conferimento. In questo ultimo caso, i Comuni e i Soggetti da essi delegati alla gestione dei CdR comunali, in virtù dei premi di efficienza citati fra gli "atteso che" e fatti salvi gli eventuali accordi esistenti a livello territoriale, stipuleranno con i Distributori, ai sensi dell'art.6 comma 1 lett. a) del d.Lgs. 151/05, un'apposita Convenzione non onerosa. I Tempi Massimi di Intervento (TMI) e le frequenze di prelievo dei RAEE previste per i CdR disponibili al conferimento da parte dei Distributori e dei Soggetti previsti dal Regolamento di cui al D.M. 65/2010, sono definiti in uno specifico Allegato (Condizioni Generali di Ritiro) all'Accordo di Programma sottoscritto tra ANCI e CdC RAEE in data 18/07/2008, opportunamente rivisto; tali condizioni verranno rivisitate dopo un adeguato periodo di monitoraggio di 6 mesi dalla data di avvio del sistema di raccolta dei RAEE della Distribuzione. Il Protocollo d'Intesa si applica anche ai Gestori dei Centri di Assistenza Tecnica e agli Installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del D.M. 65/2010 (art. 4 Capo I, "Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici"). Il testo integrale del "Protocollo" è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • **Normative Ambiente Qualità Sicurezza** • **RAEE**.

Fisco

Omesso versamento ritenute di acconto Sentenza Corte di Cassazione

In tema di omesso versamento delle ritenute d'acconto è interessante annotare la sentenza n. 25875 del 7 luglio 2010, con cui la Corte di Cassazione, III penale, precisa che il reato di omesso versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti si verifica alla

scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Nello specifico viene chiarito che, ai fini penali, non rileva, l'omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato versamento all'atto della dichiarazione annuale. La fattispecie analizzata nella sentenza riguarda un contribuente che, per l'anno 2004, omette il versamento delle ritenute operate sugli stipendi dei dipendenti, con conseguente denuncia per violazione dell'art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000. Tale disposizione, inserita dall'art. 1, comma 414, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), ed entrata in vigore dal 1° gennaio 2005, prevede la reclusione da sei mesi a due anni per coloro che non versano entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta. Nel corso del procedimento il contribuente si difende sostenendo che, la normativa tributaria (art. 8 del D.P.R. n. 602/1973) prevede, quale termine per il versamento all'erario delle ritenute, il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate. Pertanto, dal momento che nel caso di specie la maggior parte delle ritenute sono attinenti al periodo d'imposta 2004 e il reato di cui all'art. 10-bis è entrato in vigore il 1° gennaio 2005, secondo la difesa del contribuente, non vi sono i presupposti per la configurazione del reato. La tesi viene rigettata dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame, osservando che "la fattispecie penale prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10-bis, non coincide affatto con quella dell'inadempimento all'obbligo di versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti prevista dalla normativa tributaria ed alla quale sono connesse sanzioni di natura esclusivamente amministrativa". In pratica si tratta di due diverse condotte omissive con diverso termine di adempimento. Mentre la norma tributaria si riferisce alle ritenute operate mensilmente e fissa quale termine per il versamento delle stesse all'erario il giorno sedici del mese successivo, l'art. 10-bis, ha ad oggetto le ritenute complessivamente operate nell'anno di imposta e prevede quale termine per l'adempimento quello stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta (per quell'anno il 30 settembre 2005), con la conseguenza che, col maturare di tale scadenza, si verifica l'evento dannoso per l'erario previsto dalla fattispecie penale. Sicché la condotta omissiva propria, che ha ad oggetto il versamento delle ritenute afferenti all'intero anno di imposta, si protrae fino alla scadenza del citato termine, che coincide con la data di commissione del reato, mentre a nulla rileva il già verificatosi inadempimento agli effetti fiscali.

La scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, quindi, non fa venir meno l'obbligazione tributaria: è la permanenza di quest'ultima, considerata nel suo complessivo ammontare riferito all'anno di imposta, ad essere configurata come reato dell'art-10-bis, in relazione all'ulteriore scadenza in esso fissato per il pagamento.

Camere di commercio

Diritto annuale - Proroga versamento

Con la comunicazione n. 0077133 il Ministero dello Sviluppo Economico - in linea con la proroga del termine per il versamento del primo acconto delle imposte per l'anno 2010, fissato per i contribuenti soggetti agli studi di settore - ha precisato che la suddetta proroga si applica anche al versamento del diritto annuale 2010. Pertanto, le sole imprese tenute ad applicare gli studi di settore potranno pagare il diritto annuale:

- entro il 6 Luglio 2010, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 5 Agosto 2010, con la maggiorazione dello 0,40%.

Normative tecniche

Nuova Direttiva UE sulle prestazioni energetiche degli edifici

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 giugno 2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia. Tale provvedimento sostituisce, apportando modifiche, la precedente Direttiva 2002/91/CE che pertanto viene abrogata con effetto a decorrere dal 1° febbraio 2012. La nuova direttiva sull'efficienza energetica stabilisce i requisiti minimi per la prestazione energetica degli immobili di nuova costruzione e degli edifici esistenti. Gli Stati membri dovranno adottare misure atte a raggiungere requisiti di rendimento energetico a costi ottimali, secondo la metodologia comparativa. Vale a dire che ogni Paese dovrà comparare con livelli fissati dalla Commissione Europea i requisiti minimi di prestazione energetica da esso adottati. In caso di significativa discrepanza, ossia superiore al 15%, sarà obbligatorio pianificare misure adeguate per ridurre tale discrepanza. Nel dettaglio, il provvedimento prevede che, per gli edifici di nuova costruzione, i costruttori prima dell'inizio dei lavori dovranno esaminare la possibilità di ricorrere a sistemi alternativi ad alta efficienza energetica quali ad esempio:

- sistemi di fornitura decentrati basati su energia rinnovabile;
- cogenerazione;
- teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo;
- pompe di calore.

Viene inoltre previsto che, entro il 31 dicembre 2020 (e 31 dicembre 2018 per il settore pubblico), tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici a energia quasi zero. Vale a dire con un fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, la nuova direttiva prevede che, in caso di ristrutturazione, si dovranno assicurare migliorie alla prestazione energetica dell'edificio per la parte ristrutturata o per gli elementi edilizi sostituiti. Tale norma vale per tutti gli edifici esistenti essendo stato eliminato il riferimento alla metratura (pari a 1.000 mq) fissato dalla precedente Direttiva 2002/91/CE. Nelle ristrutturazioni importanti devono essere comunque valutati sistemi al-

ternativi ad alto rendimento. I requisiti minimi di prestazione energetica possono non essere applicati, la decisione è lasciata a ciascun Paese comunitario, per alcune tipologie di edifici, tra i quali quelli adibiti al culto, i fabbricati temporanei, i siti industriali, le officine, gli edifici agricoli, gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all'anno, i fabbricati indipendenti sotto i 50 m².

La direttiva prevede inoltre che entro il 30 giugno 2011 ciascun Paese dovrà redigere un elenco delle misure attivate per promuovere il miglioramento della prestazione energetica degli edifici. In aggiunta novità anche in merito all'attestato di prestazione energetica. L'articolo 12 prevede che in caso di vendita o locazione di edifici/unità immobiliari aventi attestato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica dovrà essere riportato in tutti gli annunci commerciali. Il provvedimento prevede inoltre che il certificato di prestazione energetica dovrà essere rilasciato:

- per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati;
- per gli edifici in cui una porzione di oltre 500 m² è occupata da enti pubblici e frequentata dal pubblico. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, la soglia di 500 m² è abbassata a 250 m².

Non è obbligatorio rilasciare il certificato qualora sia già disponibile e valido un certificato rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. In caso di costruzione, vendita o locazione, il certificato di prestazione energetica dovrà essere mostrato al potenziale acquirente o nuovo locatario e consegnato all'acquirente o al nuovo locatario. In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, gli Stati potranno disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell'edificio; in tal caso, il certificato di prestazione energetica deve essere rilasciato entro la fine della costruzione. Altre novità concernono gli esperti indipendenti che hanno il compito di ispezionare gli impianti e certificare la prestazione energetica

degli edifici. L'articolo 17 della Direttiva prevede al riguardo l'obbligo, per ciascun Paese, di mettere a disposizione elenchi pubblici di esperti indipendenti o di società accreditate che offrono tali servizi. L'articolo 18 prevede, inoltre, che ogni Paese dovrà provvedere ad istituire sistemi di controllo indipendenti sull'attività svolta in materia di ispezione e certificazione energetica. La Direttiva dovrà essere recepita dal nostro Paese entro e non oltre il 9 luglio 2012. Per quanto concerne l'articolo 12 (rilascio dell'attestato di prestazione energetica) viene previsto che per le singole unità immobiliari in locazione l'applicazione dell'obbligo di allegare al contratto di locazione il certificato energetico può essere rinviata da ciascun Paese fino al 31 dicembre 2015. Il testo integrale della Direttiva 2010/31/CE è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it • Normative tecniche • Rendimento energetico.

Approvato il nuovo Conto Energia

Il 9 luglio scorso, la Conferenza unificata Stato – Regioni – Enti Locali, ha approvato il nuovo "Conto Energia", che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011 e resterà applicabile fino al 2013, unitamente alle Linee Guida amministrative, cioè le modalità per le autorizzazioni a costruire gli impianti a fonte rinnovabile. I due provvedimenti sono stati predisposti dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente. Il nuovo provvedimento comporta, di fatto, una riduzione del bonus, per il 2011, di circa il 18% e successive riduzioni del 6% annuo per il 2012 e il 2013. Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico sono differenziate in base alla tipologia degli impianti: più rilevanti quelle destinate ai pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici e quelli di uso domestico, rispetto a quelle riservate agli impianti a terra. Le tariffe individuate dureranno 20 anni a decorrere dall'entrata in esercizio del singolo impianto. Le "Linee Guida" consentiranno invece di riordinare un quadro normativo estre-

mamente eterogeneo e frammentato, soprattutto a causa dei numerosi provvedimenti locali che sono stati introdotti per regolamentare lo sviluppo delle infrastrutture energetiche sul territorio. Con il nuovo provvedimento, le Regioni sono tenute a conformarsi agli orientamenti dettati su scala nazionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto (quindi 15 giorni dopo l'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale). Nel caso in cui tale termine dovesse decorrere inutilmente, le "Linee Guida" resterebbero comunque applicabili a tutti i procedimenti in corso. Tra le novità più significative, va menzionata quella dell'autorizzazione unica. I contenuti minimi per il rilascio dell'autorizzazione sono i seguenti: progetto definitivo; relazione tecnica; titolo idoneo alla costruzione per gli impianti alimentati a biomassa; documentazione di disponibilità dell'area; concessione di derivazione dell'acqua per gli impianti idroelettrici; preventivo per la connessione; certificato di destinazione urbanistica; ove prescritta la documentazione per la verifica di assoggettabilità per la Via; ricevuta di pagamento degli oneri accessori; impegno a versare una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi; copia della comunicazione della soprintendenza; in caso di opere soggette a Via, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore. Il procedimento unico si svolge tramite Conferenza dei servizi e viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste. Entro 15 giorni l'amministrazione comunica al proponente l'avvio del procedimento o l'improcedibilità per la carenza della documentazione. In questo caso il procedimento potrà essere avviato a completamento della documentazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione viene convocata la Conferenza dei servizi.

Il termine per la conclusione del procedimento unico non può comunque essere superiore a 180 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Fonte: Edilizia e Territorio



Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 264 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Energia. Prestazioni energetiche degli edifici. Direttiva 2010/31/UE.
- ▶ RAEE. Protocollo di intesa Centro Coord. RAEE, Comuni, Org. Commercio.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.